



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017) e incremento della dotazione finanziaria".

Testo del disegno di legge

Art. 1

Incremento della dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria destinata al finanziamento del programma di sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 di cui all'articolo 1, lettera b) della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19, anche in considerazione delle gravi conseguenze dell'eccezionale siccità dell'anno in corso, è incrementata di euro 30.000.000.
2. Il programma di sostegno di cui all'articolo 1, lettera b) della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 è esteso anche alle imprese del comparto caprino attive nella produzione agricola primaria.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Normativa applicabile)

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Normativa applicabile)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge saranno erogati conformante ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole dal Capo II (Interventi compensativi) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Le economie realizzate dall'ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro) sulle somme già trasferite alla medesima agenzia per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 34 "Modifica alla L.R. 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna" (Missione 09 - Programma 02, Titolo 01) pari a Euro 7.700.000, sono riversate, nell'annualità 2017, alle entrate del bilancio regionale (Titolo 3, Tipologia 500) per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 01).
2. I maggiori accertamenti sussistenti in conto dei capitoli EC362.021, EC361.029, EC362.034 (Titolo 03, Tipologia 500), e pari, rispettivamente, ad Euro 2.850.000, Euro 287.820,53 ed Euro 292.305,34, per complessivi Euro 3.430.125,87, sono iscritti, in conto dei medesimi Titolo e Tipologia, nel bilancio regionale per l'annualità 2017, per essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 01).
3. Il contributo annuale regionale di cui all'articolo 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 ed all'articolo 2 della L.R. 19 giugno 2015, n. 14, pari ad annui Euro 5.000.000, autorizzato a favore dei Consorzi fidi e destinato all'integrazione del Fondo rischi per la prestazione di garanzie rilasciate per favorire l'accesso al credito delle micro piccole e medie imprese, è finanziato, per l'anno 2017, a valere sulle risorse POR - FESR 2014-2020 (Missione 01 - Programma 12 - Titolo 02) secondo la riprogrammazione degli interventi già adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Sono conseguentemente liberate le risorse regionali relative al medesimo intervento, pari ad Euro 5.000.000 per l'anno 2017 (Missione 14 - Programma 01 - Titolo 02), per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 01).

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e cassa, in Euro 30.000.000 per l'anno 2017 (Missione 16 - Programma 01 - Titolo 01).
2. Agli stessi oneri si provvede, per il medesimo anno 2017:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a. quanto ad Euro 11.130.125,87 mediante le risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, riversate alle entrate del bilancio regionale (Titolo 3 - Tipologia 500);
 - b. quanto ad Euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, iscritta in conto competenza e cassa della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019;
 - c. quanto ad Euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella Missione 01, Programma 10, Titolo 01 del bilancio regionale 2017-2019;
 - d. quanto ad Euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni iscritte in conto competenza e cassa della missione 10, programma 04 , titolo 01 del bilancio regionale 2017-2019;
 - e. quanto ad Euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla Missione 13, Programma 02 ,Titolo 01 del bilancio regionale 2017-2019;
 - f. quanto a complessivi Euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per Euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella Missione 50, Programma 01, Titolo 01 e, per Euro 3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa nella Missione 50, Programma 02, Titolo 04 del bilancio regionale 2017-2019;
 - g. quanto ad Euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 28 ottobre 2016, n. 25, iscritta in conto competenza e cassa della Missione 01, Programma 04, Titolo 01 del bilancio regionale 2017-2019;
 - h. quanto ad euro 1.709.874,13 mediante pari riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in conto competenza e cassa della Missione 01, Programma 12, Titolo 02 del bilancio regionale 2017-2019.
3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'allegato 1 (tabella n. 1 per le entrate) e all'allegato 3 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla presente legge.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegati alla presente legge:

1. Allegato 1 – Tabella n. 1 - Variazioni delle Entrate per Titoli e Tipologia
2. Allegato 2 - Riepilogo dell'entrata per Titoli
3. Allegato 3 – Tabella n. 2 - Variazioni delle Spese per Missioni, programmi e Titoli
4. Allegato 4 - Riepilogo per Titoli e missioni - Parte A e Parte B
5. Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli - Variazioni
6. Allegato 6– Prospetto dei vincoli di finanza pubblica
7. Allegato 7 – Allegato per il tesoriere